

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

---

ORIGINALE

N. 128

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:**

**Riduzione di spese della pubblica amministrazione. Presa atto limiti previsti dal Decreto Legge n. 78/2010 per l'anno 2019**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno**, del mese di **novembre**, alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Assessore	Giust.
		Totale Presenti: 2
		Totale Assenti: 1

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

Il Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, con l'art. 27 comma 1 ha imposto dal 2009 una riduzione rispetto al 2007 del 50% della spesa per la stampa di relazioni ed ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente;

Il Decreto Legge n.78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ha poi disposto numerosi interventi urgenti in materia di finanza pubblica, al fine del contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

In particolare, l'articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" ha previsto, nei vari commi, alcune riduzioni di spesa da applicarsi sul bilancio di previsione 2012, precisamente:

- Art.6 - comma 3 revisori, nucleo valutazione, controllo gestione, comitati, ecc.. – i compensi sono ridotti dal 2011 del 10%;
- Art.6 - comma 7 spese per studi, consulenza, anche a pubblici dipendenti – dal 2011 riduzione del 80% della spesa sostenuta nel 2009;
- Art.6 - comma 8 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - dal 2011 riduzione del 80% della spesa sostenuta nel 2009;
- Art.6 - comma 9 divieto di effettuare sponsorizzazioni.
- Art.6 - comma 12 divieto di effettuare spese per missioni anche all'estero – limite del 50% della spesa 2009 per missioni ancora consentite dalla norma;
- Art.6 - comma 13 spesa per formazione – riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2009;
- Art.6 - comma 14 spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture – riduzione del 20% della spesa sostenuta nel 2009, con esclusione delle autovetture dei Vigili Urbani;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 10/04/2015 si è provveduto a quantificare i suddetti limiti relativi alle singole tipologie di spesa per l'esercizio finanziario 2015, in seguito alle ulteriori intervenute disposizioni di legge di seguito richiamate;

Il Decreto Legge n. 95/2012 ("Spending Review") all'articolo 5, comma 2, dispone che *"a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possano effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate ..... per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico – operativa della difesa. Sono revocate le gare espletate da Consip spa nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni"*.

L'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012 dispone che negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche non possano *"effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinate all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili....."*;

L'art. 1 del D.L. 31/8/2013 n. 101 stabilisce da ultimo che il limite di cui al precedente art. 5 comma 2 D.L. 95/2012 si calcoli al netto delle spese sostenute per acquisto di autovetture e non si applica alle autovetture utilizzate per attività di protezione civile e che il limite di spesa di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 non possa nel 2014 superare l'80% dell'importo previsto nel 2013 e per l'anno 2015 il 75% dell'importo previsto per il 2014 con attribuzione della relativa spesa a specifici capitoli di bilancio;

In seguito il D. L. 24/04/2014 n. 66 è intervenuto in materia prevedendo all'art. 14 con decorrenza dal 2014 il divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca per una spesa complessivamente superiore al 4,2% di quella sostenuta per il personale nel 2012 come risultante dal conto annuale ed all'art. 15 (che modifica l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012) il divieto di effettuare spese per autovetture in misura superiore al 30% di quella sostenuta nel 2011 con decorrenza dal 01/05/2014;

Successivamente l'art. 10 comma 3 del D.L. 30/12/2015 n. 219 nel prorogare a tutto l'esercizio 2016 le limitazioni di cui al predetto art. 1 comma 141 Legge 228/2012 in materia di acquisto di mobili e arredi ha stabilito di escluderne per il 2016 gli enti locali;

Tale limite è giunto a scadenza il 31/12/2016, come confermato da più sentenze della Corte dei Conti dopo un biennio di discussione sulla sua permanenza in vigore;

Dato atto che, poiché la spesa sostenuta nell'anno 2011 per le autovetture, così come dichiarata ai fini della verifica del "Tagliaspesa", era pari ad € 728,86, il limite per l'anno 2014 era di € 267,28 e dal 2015 è diventato pari ad € 218,65; l'ulteriore limite di spese sostenibile dal 2014 per consulenze e studi è pari ad € 13.149,99, tale limite è notevolmente superiore al limite vigente pari nel 2014 ad € 2.487,23 annui e ad €. 1.865,42 per il 2015 (75% del limite 2014), già previsti in un unico specifico capitolo di bilancio.

Da ultimo l'art. 21 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 ha stabilito che le predette limitazioni di cui all'art. 6 commi 7, 8 (ad eccezione delle mostre), 9 e 13 del D.L. 78/2010 ed all'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008 non si applichino per l'anno 2017 e con decorrenza dall'esercizio 2018 esclusivamente ai comuni che abbiano approvato il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e rispettato nello stesso anno il saldo tra entrate e spese finali di cui all'art. 9 della Legge 24/12/2012 n. 243;

I predetti limiti di spesa come sopra aggiornati risultano pertanto dalla seguente tabella:

Riferimento Art. 6	Tipologia di spesa	Importo limite anno 2019
Art. 6 Comma 3	Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (es. revisori, nucleo valutazione, controllo gestione, comitati)	4.384,46
Art. 6 Comma 7 e art. 1 D.L. 101/2013	Spese per studi, consulenza, anche a pubblici dipendenti (limite ex art. 14 D.L. 66/2014 € 13.149,99)	1.865,42
Art. 6 Comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	1.085,00
Art. 6 Comma 12	Spese per missioni, anche all'estero	50,00
Art. 6 Comma 13	Spese per attività di formazione	92,50
Art. 6 Comma 14 (e art. 5 c. 2 DL 95/2012 e 15 DL 66/2014)	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché acquisto di buoni taxi (escluse autovetture utilizzate dai Vigili Urbani e per attività di protezione civile)	218,65
Art. 27 D.L.	Riduzione spesa per stampa relazioni ed ogni altra	0,00

112/2008	pubblicazione distribuita gratuitamente	
Art.1 comma 141 Legge 228/2012 e art.10 comma 3 D. L. 210/2015	Spese per acquisto mobili ed arredi (escluse quelli destinati ad uso scolastico e servizi dell'infanzia)	272,60 (sospeso nel 2016 e non più previsto dal 2017)

È opportuno, quindi, invitare i Responsabili d'Area ad attenersi ai già comunicati limiti di spesa relativi alle singole tipologie suindicate;

In ogni caso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha interpretato la norma nel senso di ritenere il limite dell'art. 6 riferito al complesso del budget ridotto e quindi alla cifra complessiva di € 7.695,43;

Richiamato altresì l'art. 1 comma 138 della Legge 24/12/2012 n. 228 che vieta la stipula di nuovi contratti di locazione passiva se non a precise condizioni;

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

ACQUISITI i pareri ed attestazioni di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

VISTO lo Statuto comunale;

**Con voti favorevoli unanimi, resi a norma di legge, per alzata di mano;**

### D E L I B E R A

- di prendere atto dei nuovi limiti per l'anno 2019, come disposti dal Decreto Legge n. 78/2010 e dei nuovi limiti relativi all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di mobili ed arredi ed alle spese per studi e consulenze, come disposti dal Decreto Legge n. 112/2008, dal Decreto Legge n. 78/2010, dal Decreto Legge n. 95/2012, dalla Legge 228/2012 dal D.L. 101/2013, dal Decreto Legge 66/2014 e da ultimo dal D.L. 210/2015, e precisamente:

Riferimento	Tipologia di spesa	Importo limite anno 2019
Art. 6 Comma 3 D.L. 78 /2010	Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (es. revisori, nucleo valutazione, controllo gestione, comitati)	4.384,46
Art. 6 Comma 7 e art. 1 D.L. 101/2013	Spese per studi, consulenza, anche a pubblici dipendenti	1.865,42
Art. 6 Comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	1.085,00
Art. 6 Comma 12	Spese per missioni, anche all'estero	50,00
Art. 6 Comma 13	Spese per attività di formazione	92,50

Art. 6 Comma 14 (e art. 5 c. 2 DL 95/2012 e 15 DL 66/2014)	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché acquisto di buoni taxi (escluse autovetture utilizzate dai Vigili Urbani e per attività di protezione civile)	218,65
Art. 27 D.L. 112/2008	Riduzione spesa per stampa relazioni ed ogni altra pubblicazione distribuita gratuitamente	0,00
Art.1 comma 141 Legge 228/2012 e art. 10 comma 3 D.L. 210/2015	Spese per acquisto mobili ed arredi (escluse quelli destinati ad uso scolastico e servizi dell'infanzia)	272,60 (sospeso nel 2016 e non più previsto dal 2017)

- di prendere atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha interpretato la norma nel senso di ritenere il limite dell'art. 6 riferito al complesso del budget ridotto e quindi alla cifra complessiva di €. 7.696,03;
- di incaricare i responsabili d'area del rispetto dei limiti di tali tipologie di spese, nel corso dell'anno, mediante la gestione dei relativi impegni;
- di dare atto che il Comune non ha in previsione, ad oggi, per l'anno 2019 la stipula di contratti di locazione passiva, tra l'altro non consentiti dall'art.1, comma 138, quarto periodo della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, *“salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dimessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti”*;
- di dare atto che le predette limitazioni di cui all'art. 6 commi 7, 8 (ad eccezione delle mostre), 9 e 13 del D.L. 78/2010 ed all'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008, potranno, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50, non essere applicate qualora il Consiglio comunale approvi il bilancio triennale 2019/2021 entro il 31 dicembre 2018 e venga rispettato per l'esercizio 2018 il saldo tra entrate e spese finali di cui all'art. 9 della Legge 24/12/2012 n. 243.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
BERNARDI DANILO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05/12/2018** al **20/12/2018** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **05/12/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **05/12/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 D.L.vo. 267/2000 con lettera prot.n. in data 05/12/2018
- Alla Prefettura di CUNEO ai sensi dell'art.135, comma 2, D.L.vo. 267/2000

-----  
**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-nov-2018**

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DEGIOANNI Dr. Sergio

---